



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2734/2015 del R.G. Trib. in data 31/07/2015, promossa

da

00198140261), in persona del Commissario Straordinario dott. I. [redacted], con gli avvocati

(c.f.

attrice

contro

PC [redacted], nato a MILANO (MI) il 15/02/1965 c.f. [redacted], in proprio e con l'avv. F. [redacted]

convenuto

avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)

trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2017 nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- **per parte attrice:** "Nel merito: In via principa' 1) Per le circostanze di fatto ed i motivi di diritto dedotti nell'atto di citazione del 14.07.2015, notificato all' [redacted] il [redacted] in data 6.08.2015, nonché nella memoria attorea, dimessa ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1 di data 18.01.2016, accertata la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F., dei pagamenti ivi indicati per € 30.000,00 del 16.07.2012, di € 1.752,00 del 19.07.2012 e di € 23.192,70 del 5.10.2012, per l'importo complessivo di € 63.504,00, dispone la revoca e dichiararne l'inefficacia; 2) e per l'effetto condannare [redacted] alla restituzione a favore dell'attrice della somma complessiva di € 63.504,00, fatta salva in ogni caso qualsivoglia diversa determinazione quantitativa che sarà



negava la conoscenza dello stato di insolvenza ed invocava la sussistenza delle esenzioni di cui all'art. 67 comma 3 lettere a), d) e g) l.f.

La causa, istruita con la mera acquisizione della documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2017.

La domanda attorea è fondata.

Sul presupposto temporale per la revocatoria dei pagamenti.

Il convenuto non ha contestato di aver ricevuto i pagamenti di cui alla domanda attorea ma, in primo luogo, la loro collocazione nel semestre c.d. sospetto.

Si deve ricordare che ... ha depositato in data 5.12.2012 ricorso per concordato preventivo c.d. prenotativo ex art. 161 comma 6 l.f. (doc. 1 att.), senza depositare poi la proposta nel termine concesso; in data 5.6.2013, la stessa ... ha quindi presentato atto di desistenza e in data 28.6.2013 è stata dichiarata in stato di insolvenza con sentenza n. 47/2013 del Tribunale di Pordenone (doc. 3 att.); è seguita l'ammissione in data 26.7.2013 alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/1999.

La giurisprudenza, consolidatasi ormai anche in sede di legittimità, ha statuito che nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento, il termine di cui all'art. 67 l.f. per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dalla data di deposito della domanda di concordato e non da quella successiva della sentenza di fallimento (Cass. 2016/7324, Cass. 2012/2335): ciò in quanto, ha osservato la Corte di Cassazione, in tema di revocatoria fallimentare, il fatto che una procedura di fallimento abbia fatto seguito ad una procedura di concordato preventivo comporta una considerazione unitaria delle stesse procedure, con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse. In tal caso, ciò che rileva non è la legittimità dell'ammissione a concordato preventivo, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata ed una procedura di concordato sia iniziata, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di tale ammissione, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, essendogli in ogni caso imposto di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza già posto a fondamento dell'ammissione al

concordato preventivo, laddove la dichiarazione di fallimento si palesi come l'unico sbocco necessario della crisi dell'impresa (così nella sentenza 13 aprile 2016 n. 7324).

Il c.d. decreto "Sviluppo" (d.l. 83/2012, convertito con modifiche nella legge 134 del 7 agosto 2012), novellando l'art. 69 bis, comma 2, l.f., ha recepito il principio della consecuzione delle procedure, così disponendo: "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese"; così che il *dies a quo* per il calcolo, a ritroso, del periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria è fissato alla data della pubblicazione della domanda di concordato, ove a questo sia seguito il fallimento.

Secondo autorevole dottrina, la disposizione va intesa come indifferentemente riferita alla domanda di concordato "pieno" o "in bianco" (c.d. concordato prenotativo o con riserva) e tale orientamento dev'essere condiviso in considerazione dell'assimilazione (normativa e giurisprudenziale) tra le due fattispecie, anche la seconda delle quali provoca già parte degli effetti propri dell'ammissione alla procedura concorsuale minore.

L'introduzione del secondo comma dell'art. 69 bis, inoltre, in quanto privo di ogni riferimento all'esito della domanda dalla cui pubblicazione decorre il semestre sospetto ove in qualsiasi modo segua il fallimento, chiarisce che il principio di consecuzione è applicabile a tutte le ipotesi in cui ad una domanda di concordato, pieno o in bianco, segua la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalle ragioni dell'insuccesso della prima procedura, così pervenendosi ad opportuna neutralizzazione, ai fini della revocabilità degli atti anteriori, del periodo occupato dagli adempimenti che fanno necessario seguito al ricorso proposto.

Sulla questione è intervenuta di recente ed in termini risolutivi la Corte di Cassazione, con la sentenza 14/12/2016 n. 25728, nella cui motivazione si legge: "attesa la contestuale previsione della possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (L. Fall., art. 161, comma 6), il legislatore ha inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto. Introdotta la possibilità della domanda di concordato in bianco, e anticipati, quindi, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda, con riserva di presentare la proposta (e il piano) entro un termine fino a 180 giorni,

equivalente alla durata del periodo sospetto per gli atti normali, si è contestualmente fatto decorrere l'inizio del periodo sospetto da quel primo atto. Del tutto coerentemente l'ambito applicativo è stato elaborato a ritroso in rapporto alle domande di concordato pubblicate dopo l'entrata in vigore della medesima norma, per evitare che la presentazione di una domanda di concordato in bianco diventasse facile strumento di vanificazione delle revocatorie. L'esegesi dell'ambito temporale considerato dall'art. 69-bis risponde quindi, nell'unico modo possibile, alla esposta esigenza di bilanciamento, avendo altresì la riforma del 2012 reso irrevocabili gli atti compiuti nel periodo successivo alla presentazione del ricorso di concordato, finanche con riserva. Tenendo presente l'opzione per il regime di stabilità di tutti gli atti legalmente compiuti dopo tale momento (cfr. la L. Fall., art. 67, lett. e) è chiaramente spiegabile anche la regola secondo cui, invece, per gli atti e i pagamenti anteriormente effettuati, e per le garanzie anteriormente iscritte, i termini delle revocatorie decorrono, ove sopravvenga il fallimento, dalla data di pubblicazione della medesima domanda di concordato nel registro delle imprese. In conclusione, la L. Fall., art. 69-bis, comma 2, codifica il principio in relazione a tutte le ipotesi in cui il fallimento sia conseguito a una domanda di concordato, avendo trovato la propria ratio in base alla contestuale previsione di ammissibilità di un concordato con riserva."

Il fatto dunque che la società debitrice, nel caso di specie, non abbia presentato la proposta ed il piano concordatari nel termine concesso, depositando anzi dichiarazione di desistenza dal concordato ed istanza per la dichiarazione della propria insolvenza, non impedisce di individuare nella data della pubblicazione del ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. il *dies a quo* del semestre sospetto.

Devono tuttavia essere chiariti i termini di applicabilità dei principi come sopra ricostruiti alla procedura di amministrazione straordinaria (tema sul quale, nei termini di cui *infra*, v. già, di recente, Tribunale Roma, sent. 20 gennaio 2017 n. 1025).

Il d.lgs. n. 270 del 1999, che ha disciplinato *ex novo* l'istituto, ha espressamente previsto (art. 49, comma 2) che i termini stabiliti per l'esercizio delle azioni revocatorie si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (come la legge fallimentare prevede per l'ipotesi "base" che si computino dalla dichiarazione di fallimento). Come si è già osservato, il disposto dell'art. 69 bis, comma 2, l.f., che si deve intendere richiamato dall'art. 49 d.lgs n. 270/1999, in ipotesi di

consecuzione di procedure, stabilisce che il dies a qua per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, con conseguente retrodazione a tale data degli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Il rinvio contenuto nell'art. 49 estende infatti all'impresa dichiarata insolvente ex d.lgs. n. 270/99 le disposizioni espressamente dettate per il fallimento in ordine agli effetti che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ed il rinvio è relativo anche ai termini di decorrenza del periodo sospetto, per la cui individuazione non può che farsi riferimento alla disciplina propria delle azioni revocatorie. In buona sostanza, come chiarito già da Cass. n. 5858/99, una volta che le ridette disposizioni siano divenute applicabili (ovvero una volta che, come nel caso di specie è avvenuto in data 5.2.2014, sia stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali), il Commissario potrà esperire le singole azioni di inefficacia individuando il periodo sospetto secondo quanto previsto dalle norme che le regolano (così, di recente Cass., sent. 19/01/2016, n. 803).

La stessa giurisprudenza ritiene che la previsione normativa abbia reso superflua ogni indagine circa la riconducibilità delle due procedure alla stessa situazione di insolvenza che, in precedenza, in mancanza di una previsione normativa, era ritenuta necessaria per giustificare la consecuzione: l'art. 69 bis non include infatti nessun riferimento a tale ulteriore presupposto, richiedendo solo il dato della consecuzione tra le procedure ed addirittura il legislatore ha ritenuto irrilevante la parziale diversità di presupposto oggettivo previsto dagli artt. 5 (art. 3 d.lgs. 270/99 per l'amministrazione straordinaria) e 161 l.f. per l'accesso alle diverse procedure concorsuali. Nella specie, la rinuncia al concordato è stata depositata solo pochi giorni prima dell'istanza per la dichiarazione d'insolvenza.

Si conferma pertanto che il semestre sospetto decorre a ritroso dalla pubblicazione della domanda "prenotativa" di concordato del 5 dicembre 2012 e non dalla dichiarazione d'insolvenza del 28 giugno 2013.

Sulla conoscenza dello stato di insolvenza

Ha eccepito, in secondo luogo, il convenuto la mancanza del presupposto soggettivo per la revocatoria, rappresentando che " nel 2012 versava sì in uno stato di crisi (1° semestre) ma era il proprio per offrire la sua assistenza professionale, con altri esperti del settore, nella gestione della

crisi), ma non era affatto insolvente, così come la crisi non era affatto irreversibile (e, comunque, non si presentava tale all'avv. Pecorella, in base a plurimi elementi oggettivi)" (comparsa conclusionale conv., pag. 4).

Anche tale eccezione è infondata.

Si deve premettere che l' [redacted] oltre ad essere un professionista della cui opera A [redacted] si avvaleva all'epoca dei fatti nel rapporto con le banche e, in qualche misura, con i fornitori, era membro del Consiglio di amministrazione della società (cfr. docc. 17 e 18 att.).

Ebbene, già il bilancio al 31.12.2011 (doc. 11 att.), formato dagli amministratori prima dei pagamenti oggetto di contestazione ed approvato dall'Assemblea dei soci il 23.7.2012, esponeva perdite, univocamente indicative di uno stato d'insolvenza, per € 10.918.000, che ponevano la società nelle situazioni di cui all'art. 2446 e ss c.c. La società di revisione, F [redacted] nella propria lettera di attestazione al bilancio al 31.12.2011 di data 14.06.2012, osservava che [redacted] aveva "consuntivato nell'esercizio 2011 ed in quelli precedenti perdite rilevanti, che hanno comportato uno squilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria, con un patrimonio netto al 31.12.2011 pari a € 2 milioni, per il quale si configura quanto previsto dall'art. 2446 del Codice Civile" oltre che "un indebitamento finanziario netto di Euro 56,4 milioni e un'eccedenza delle passività d'esercizio correnti sulle attività d'esercizio correnti"; denunciava altresì che [redacted] "non rispetta i covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento, ha sospeso i pagamenti delle rate del finanziamento dovute nell'esercizio per un importo di capitale e interessi di Euro 2,4 milioni e continua a gestire le necessità di tesoreria anche con la rinegoziazione delle posizioni scadute e dilazioni di pagamento con i principali fornitori", così concludendo: "permangono, quindi, significative incertezze di rilievo tali che non ci consentono di concludere circa l'appropriatezza della prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e, conseguentemente, sulla capacità della Società e della sua controllata di realizzare le proprie attività e di soddisfare le proprie passività nel normale corso della gestione. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze richiamate nel paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio di [redacted] A. al 31 dicembre 2011". Il collegio sindacale, nella propria relazione di data 14.06.2012 al bilancio al 31.12.2011, a propria volta evidenziava: "considerato che la continuità aziendale dipende dalla ricapitalizzazione e ristrutturazione del debito, non ancora

definite, oltre che dal pieno conseguimento degli obiettivi del piano industriale, il Collegio Sindacale non può che condividere il giudizio della società di revisione sulle rilevanti incertezze che gravano sul futuro della realtà aziendale” ritenendo di dover “vincolare il proprio giudizio alla concreta e immediata attuazione delle operazioni di ricapitalizzazione e ristrutturazione del debito finanziario, che costituiscono presupposti essenziali per il pieno raggiungimento degli obiettivi del piano industriale e la continuità aziendale”.

Appare innegabile che i dati surriportati ed oggetto di chiare ed espresse valutazioni degli organi di sorveglianza siano indicative di uno stato d'insolvenza. E' da notare che certamente erano in corso in quella fase tentativi (dagli accordi con le banche alla ricerca di interlocutori per operazioni di ricapitalizzazione) che potevano indurre, pure in un amministratore, la speranza di un salvataggio che consentisse di preservare anche la continuità aziendale: e tuttavia la speranza, anche fondata (al punto, si osserva in tesi, da escludere un'eventuale responsabilità dell'amministratore per aver proseguito nella gestione) di una soluzione straordinaria non smentisce ma anzi conferma la consapevolezza dell'insolvenza, che era evidenziata oggettivamente dai dati citati; il successivo mancato avverarsi di quella soluzione non ha - per quanto è dato desumere dalla documentazione prodotta e dalla ricostruzione, per buona parte pacifica, degli eventi posteriori ai pagamenti revocandi - prodotto l'insolvenza, bensì ha lasciato irrisolta l'insolvenza già emersa e pienamente portata all'attenzione degli amministratori (tanto che era stato proprio l'....., già nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17.5.2012, anteriore ai pagamenti *de quibus*, a prospettare l'opportunità di accedere alla procedura di amministrazione straordinaria: cfr. doc. 19 att.).

Sulle esenzioni alla revocabilità dei pagamenti

Ha infine eccepito il convenuto, in considerazione della natura del rapporto e delle prestazioni offerte nonché delle modalità di pagamento, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dall'azione revocatoria di cui al comma 3, lettera a), d) e g) dell'art. 67 l.f.

Giova rammentare che i pagamenti di cui si tratta sono stati effettuati da per l'importo complessivo di € 63.504,00, secondo le seguenti disposizioni di pagamento (docc. 23-25 att.):

- bonifico bancario del 16.7.2012 per l'importo di € 30.000,00;
- bonifico bancario del 19.7.2012 per l'importo di € 1.752,35;

- bonifico bancario del 5.10.2012 per l'importo di € 23.192,70.

I pagamenti sono pacificamente relativi a quanto riportato dal professionista nella propria nota pro forma del 16 maggio 2012 (doc. 27 att.), per l'importo di € 79.380,00, nota che fa riferimento ad attività consistite in "assistenza e consulenza nel rapporto con le banche fino alla stipulazione del Term Sheet, nello studio e predisposizione del conferimento del 22 dicembre 2011 e in pratiche varie (Colombo, ZTA, altri fornitori) – onorari concordati nel C.d.A del 6 marzo 2012".

Procedendo secondo l'ordine indicato dalla previsione normativa, osserva il convenuto che i pagamenti sono stati effettuati con bonifico bancario (docc. 23-25 att.), nei termini d'uso della società (60 e 120 giorni dall'emissione della nota) e nell'ambito dei suoi piani di cassa; costituirebbero perciò pagamenti "effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso" e sarebbero, quindi, esentati ai sensi della lettera a).

Ebbene, in giurisprudenza risulta consolidato l'orientamento secondo il quale, per pagamenti nei "termini d'uso", s'intendono quelli eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuati nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività (cfr. Trib. Marsala sent. del 24/06/2011, Trib. Salerno sent. n. 1559/2013, Trib. Salerno sent. n. 1196/2013, Trib. Salerno, sent. n. 2484/2013, Trib. Milano sent. n. 2864/2013, Trib. Milano sent. n. 5115/2012, Trib. Milano sent. n. 12776/12, Trib. Milano sent. n. 14522/2012, Trib. Milano del 28/07/2011, Trib. Monza del 24/04/2012, Trib. Modena sent. n. 472/2013).

Nella specie, l'eccezionalità del rapporto intrattenuto dalla debitrice con il proprio professionista nonché amministratore impedisce di riconoscere una qualsivoglia conformità dei pagamenti ad un pregresso uso in sé insussistente e comunque per certo indimostrato: scarso rilievo ha il riferimento alle tempistiche usuali proprie dei pagamenti ai fornitori ipotizzando – come vorrebbe il convenuto – di assumere quale riferimento temporale l'emissione della nota pro forma, laddove la nota stessa indica il fatto che il pagamento era stato concordato in sede di c.d.a - organo sociale del quale il creditore faceva parte - modalità questa di cui appare difficile sostenere (ed in effetti non è stato fatto) l'abitudine; semmai proprio di quell'accordo in sede di c.d.a fu effetto la stessa nota pro forma, che fa riferimento a prestazioni eterogenee ed in parte anche risalenti nel tempo, per le quali, evidentemente, il professionista aveva maturato crediti che erano rimasti in attesa di soddisfacimento secondo tempi e modalità che dovevano (anche in considerazione della situazione

finanziaria della società) essere specificamente concordati. Ciò che esclude trattarsi di pagamenti "nei termini d'uso".

Quanto all'esenzione da revocatoria ex art. 67 comma 3 lett. d), ha rappresentato il convenuto che le attività cui si riferiscono i pagamenti, ossia l'attività volta a stipulare l'accordo con le banche di cui al Term Sheet del luglio 2011 e quella inerente al conferimento del dicembre 2011, erano espressamente previste dai piani attestati di ... che comprendevano altresì i suoi onorari, tra gli altri costi, negli oneri straordinari di ristrutturazione ("Extraordinary income and expenses", riportati a pag. 22 del doc. 27) e nei costi generali ("General & Administration", riportati a pag. 19 del doc. 27)".

Si deve a tale proposito osservare che nessun effettivo elemento di prova consente di ritenere che i pagamenti eseguiti siano stati posti in essere in esecuzione dei piani di risanamento sottoposti ad attestazione ex art. 67 comma 3 lett. d l.f. nel 2009: manca qualsivoglia concreto e specifico elemento che consenta la riconducibilità dei pagamenti in contestazione agli indicati piani attestati, essendo totalmente generiche le voci del documento prodotto dal convenuto *sub* 27, cui egli vorrebbe ricondurli, ed inammissibili, in quanto comportanti giudizi, le istanze di prova orale cui si affiderebbe la conferma probatoria dell'asserzione di parte. Ciò esonera dal complesso - ed incerto nell'esito - approfondimento circa la sussistenza, nella specie, dell'ulteriore presupposto dell'esenzione previsto dalla norma invocata, relativo all'idoneità del piano a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (cfr. Corte Cass., sent. n. 13719/2016, seppur in relazione al testo dell'art. 67, comma 3, lett. d), l.f. previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012).

Anche il riferimento all'esenzione di cui alla lettera g) appare infondato, poiché l'attività cui i pagamenti si riferiscono non risulta esser stata effettuata in funzione dell'accesso, a quanto risulta all'epoca dello svolgimento delle prestazioni neppure ipotizzato, a procedure concorsuali.

Quanto, infine, all'eccepta compensazione con ulteriori crediti professionali dell'... nei confronti di ..., si deve rammentare che, in tema di revocatoria, gli effetti della compensazione non possono essere invocati per sostenere la compensabilità del credito vantato dal terzo nei confronti del fallito con il suo debito di restituzione nascente dall'esito positivo dell'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto manca l'identità dei soggetti, e ciò in quanto il terzo, pur

vantando un credito verso il fallito, ha invece un debito verso la massa dei creditori. Il convenuto ha, a tale proposito, rammentato la sua pretesa di riconoscimento, in favore del suo controcredito, del rango della prededucibilità, e tuttavia non si può che constatare che un tale rango non risulta dallo stato passivo della procedura (pende ricorso in cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore); così che appare persino superfluo rilevare che, anche in caso di (futuro) esito favorevole al creditore dell'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo stesso, si constaterrebbe comunque la sussistenza in capo all'odierno convenuto di un credito concorsuale benché, in ipotesi, prededucibile, e non di un credito verso la massa, per cui permarrebbe ulteriormente il ricordato ostacolo alla compensazione.

Rigettate dunque le eccezioni sollevate ed accolta la domanda attorea, data la natura costitutiva dell'azione esperita dall'attrice, la dichiarazione di inefficacia relativa ai pagamenti nella predetta misura dev'essere accompagnata dalla condanna alla restituzione dell'importo suindicato in favore dell'attrice, oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale, e non a quella del pagamento o della dichiarazione di insolvenza o della diffida inviata dal curatore, come chiarito da Cass., SS.UU., sent. 15.6.2000 n. 437: "in ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di danaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore allegghi specificatamente tale danno e dimostri di averlo subito".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, equitativamente in assenza di nota spese, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2734/2015 R.G., così decide:

- 1) accertata la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., dei pagamenti, eseguiti da /
... in favore del convenuto, per € 30.000,00 in data 16.7.2012, € 1.752,00 in data 19.7.2012 ed € 23.192,70 in data 5.10.2012, e così per l'importo complessivo di € 63.504,00, ne dichiara l'inefficacia ex art. 67 l.f. e per l'effetto condanna a alla restituzione in favore dell'attrice, in persona del commissario straordinario, della somma complessiva di € 63.504,00, oltre interessi legali dal 5.8.2015 al saldo;
- 2) condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 10.000,00, oltre € 759,00 per contributo unificato, rimborso forfetario 15%, nonché Iva e Cna se ed in quanto dovute per legge.

Così deciso in Pordenone, 29/5/2017

Il Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo